

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-329 del 25/01/2017
Oggetto	variante non sostanziale alla concessione n. 10585/2005 così come modificata dalla D.D. 3563/2012 entrambe della Regione Emilia Romagna per l'occupazione di un'area del demanio idrico sul fiume Uso, sita in località Ponte Uso nel Comune di Sogliano al Rubicone. Procedimento n. RN04T0041 - 129 USO - COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE
Proposta	n. PDET-AMB-2017-344 del 24/01/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venticinque GENNAIO 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.



Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: variante non sostanziale alla concessione n. 10585/2005 così come modificata dalla D.D. 3563/2012 entrambe della Regione Emilia Romagna per l'occupazione di un'area del demanio idrico sul fiume Uso, sita in località Ponte Uso nel Comune di Sogliano al Rubicone.

Procedimento n. RN04T0041 - 129 USO - COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 7/2016, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 “T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici”;
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali”, in particolare il capo 2 del Titolo II “Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio”;
- il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) redatto dall’Autorità Interregionale di Bacino Marecchia e Conca, integrato con le fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua ad alta vulnerabilità idrologica;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale di Rimini n. 61 del 23 ottobre 2008 di approvazione del PTCP 2007 (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) della Provincia di Rimini;
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”, art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- le deliberazioni della Giunta Regionale relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, e 29/10/2015 n.1622;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale della Regione Emilia Romagna n.3563 del 20/3/2012 con la quale è stata rilasciata al Comune di Sogliano al Rubicone (C.F./P.IVA 81007720402) con sede a Sogliano al Rubicone in Piazza della Repubblica n. 35 la concessione dell’area del demanio idrico sul fiume Uso, sita in località Ponte Uso nel Comune di Sogliano al Rubicone e catastalmente identificata come segue:

Foglio 29 antistante i mappali 156, 177, 178, 179, 188, 153, 149, 147;

Foglio 37 mappali 140 e 160 parte e antistante i mappali 168, 142, 190, 188, 187, 151, 154, 155, 156;

Foglio 49 antistante i mappali 197, 196, 31, 115, 37;

Foglio 48 antistante i mappali 88, 450, 115, 152, 181, 123, 97, 62, 60, 68

per un totale complessivo di mq. 40.641,23, di cui mq. 9.456 destinati a pista carrabile, mq. 21.765,23 a parco fluviale e mq. 9.420 a campo sportivo polivalente;

PRESO ATTO che con istanza pervenuta il 16/6/2016 e registrata al protocollo con n. PGRN/2016/4333 del 20/6/2016, il comune di Sogliano al Rubicone, ha presentato istanza di variante non sostanziale alla predetta concessione, chiedendo *“la possibilità di adibire ad “orto civico” una superficie di circa mq.1560, in località Ponte Uso, inserita all'interno delle aree già in concessione con determinazione 3563 del 20/3/2012. Detti orti verrebbero realizzati in prossimità degli alloggi ERP (foglio 37 p.140) per un'ampiezza di circa mt. 25x60...”*;

DATO ATTO:

- che l'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con determinazione dirigenziale n. 2065 del 11/11/2016, trasmessa con nota prot. PC/2016/34686, registrata al protocollo Arpa n. PGRN/2016/8689 del 21/11/2016, ha rilasciato il nulla osta idraulico di cui all'art. 19 L.R. 30.07.2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni;

VISTI:

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 895 del 18/06/2007 recante *"Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della l.r. 7/2004"* con la quale è stata concessa l'esenzione del canone agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n.7/2004,
- la nota a firma del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa prot. NP/2008/722 del 15/01/2008 con la quale gli Enti Locali sono stati esentati dal pagamento del canone quando utilizzano aree del demanio idrico per l'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro,
- l'art. 8 della legge regionale 2/2015 che prevede *"... Sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) ..."*;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle indicazioni contenute nel Nulla Osta Idraulico è stato redatto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale;
- con nota PGRN/2016/8920 del 28/11/2016 il disciplinare è stato inviato al richiedente per preventiva accettazione ed il richiedente lo ha restituito in data 19/1/2016 (prot. PGRN/2017/511 del 20/1/2017), debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

- ha presentato copia del mandato di pagamento n. 3462 del 19/12/2016 per l'importo di € 75,00 sul CCP 16147472 intestato alla Regione Emilia-Romagna, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;

RITENUTA pertanto ammissibile l'utilizzazione richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, come integrato da quelle contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dall'Agencia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico e di poter quindi accogliere la richiesta di variante non sostanziale presentata dal comune di Sogliano al Rubicone;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

1. di assentire in favore del Comune di Sogliano al Rubicone (C.F./P.IVA 81007720402) con sede a Sogliano al Rubicone in Piazza della Repubblica n. 35, la variante non sostanziale alla concessione già rilasciatagli con determinazione 3563 del 20/3/2012, consistente nella possibilità di adibire ad "orto civico" una parte dell'area concessa, per una superficie di circa mq.1560, in località Ponte Uso, in prossimità degli alloggi ERP (foglio 37 p.140) per un'ampiezza di circa mt. 25*60. Detta area è individuata nell'elaborato grafico allegato parte integrante del presente atto.
2. di confermare in ogni altra sua parte la concessione n. 3563/2012 e l'allegato disciplinare;
3. di assoggettare la presente variante di concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente, oltre che a quelle già dettate nel disciplinare allegato parte integrante della D.D. 3563/2012;
4. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
5. di stabilire che il presente atto ha efficacia a decorrere dalla data di adozione e avrà durata sino al 24/7/2024;
6. di confermare che, per la tipologia d'uso, il comune di Sogliano al Rubicone è esentato dal pagamento del canone e del deposito cauzionale, come specificato in premessa;
7. di rendere noto al destinatario che contro il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D. Lgs. 2.7.2010 n. 104 art. 133 c. 1 b);
8. di consegnare una copia del presente atto al Concessionario a mano o a mezzo posta raccomandata.

Dott. Stefano Renato de Donato

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il provvedimento di variante non sostanziale alla concessione pratica n. RN04T0041 (129 USO) rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini (C.F. 04290860370), a favore del Comune di Sogliano al Rubicone (C.F./P.IVA 81007720402) , in seguito indicato come “Concessionario”.

Articolo 1

OGGETTO DELL'ATTO

Il presente provvedimento ha per oggetto la variante non sostanziale alla concessione già rilasciata al Comune di Sogliano al Rubicone con determinazione 3563 del 20/3/2012, consistente nella possibilità di adibire ad “orto civico” una parte dell'area concessa, per una superficie di circa mq.1560, in località Ponte Uso, in prossimità degli alloggi ERP (foglio 37 p.140) per un'ampiezza di circa mt. 25*60. Detta area è individuata nell'elaborato grafico allegato parte integrante del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

Il presente atto ha efficacia a decorrere dalla data di adozione e avrà durata sino al 24/7/2024 (durata dell'originaria concessione).

Articolo 3

CANONE, CAUZIONI E SPESE

Per la tipologia d'uso, il comune di Sogliano al Rubicone è esentato dal pagamento del canone e del deposito cauzionale.

Tutte le spese inerenti la concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Articolo 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico allegato, e alla destinazione d'uso, né modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione del bene concesso e ad apportare - a proprie spese - quelle modifiche e migliorie che venissero prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

3. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione. Il Concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Amministrazione.
6. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale.
7. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
8. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
9. Il concessionario non potrà sub-concedere, nemmeno in parte, il bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
10. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
11. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dal comma 1 dell'art. 21 della L.R. 7/2004.

Articolo 5

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 6

DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. la subconcessione a terzi.

Articolo 7

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 8

PRESCRIZIONI CONTENUTE NEL NULLA OSTA IDRAULICO DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

- Non potrà essere realizzata alcuna opera anche a carattere precario tipo capanni o recinzioni in grado di ostacolare il deflusso delle acque in caso di piena;
- Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale della Pubblica Amministrazione e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti;
- Il Concessionario è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e pertanto l'uso in tali zone espone potenzialmente ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;
- L'Amministrazione non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di eventuali

residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;

- il Concessionario dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale in sinergia con gli strumenti di protezione civile del Comune. In tale procedura dovranno essere indicate le misure informative, i dispositivi di segnalazione, i ruoli e le responsabilità in caso di evento di piena; detta procedura dovrà essere redatta da un tecnico abilitato e firmata dal Richiedente. In particolare la procedura dovrà attivarsi in caso di emissione da parte di ARPA Emilia-Romagna del Bollettino di Vigilanza Idrogeologica/Avviso di criticità; sarà cura del Richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito www.arpa.emr.it (sezione Idro-Meteo- Clima) oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le disposizioni della procedura dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità del suddetto Bollettino di criticità;
- in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna-sede di Rimini, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.